



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013;

VISTO il Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, come modificato dal Decreto legislativo 28 gennaio 2016, n.15;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento;

VISTA l'istanza prot. n. 29911 del 06.12.2021, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento, acquisite in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dalla sig.ra **Arianna AMATO**;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato N. 07053/2020 pubblicata in data 16 novembre 2020, in merito ai percorsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che dispone da parte di questo Ministero la comparazione tra il percorso professionalizzante rumeno degli interessati e quello italiano, al fine di verificare che la durata complessiva, il livello e la qualità non siano inferiori;

VISTA la giurisprudenza ormai consolidata dalle successive numerose sentenze del TAR e del Consiglio di Stato che statuiscono il medesimo confronto;

RITENUTO che l'esecuzione a prestarsi non debba considerarsi acquiescenza all'istanza della parte interessata, per quanto limitatamente oggetto della pronuncia giudiziale ricordata;

CONSIDERATO che i corsi professionalizzanti "Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II – conseguiti dall'interessata, e più in generale dagli italiani, presso le Università della Romania, contengono tutti programmi identici tra loro e finalizzati a un'idoneità pedagogica all'insegnamento, più che all'approfondimento di una specifica disciplina;

RITENUTO, conformemente ai pareri tecnici acquisiti sulla valutazione dei suddetti corsi professionalizzanti svolti dagli italiani in Romania, che perduri l'insussistenza dei presupposti giuridici per l'applicazione della suddetta direttiva europea e che il riconoscimento debba essere subordinato a misure compensative, atteso che la formazione professionale attestata verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta

dalla legislazione vigente, la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata richiesta;

RITENUTO, in particolare, che, quanto alla "durata complessiva" rispetto all'ordinario percorso professionalizzante italiano in materia, non sono definitivamente accertabili il monte ore complessivo di didattica frequentata dall'interessata, né la partecipazione a "formazioni continue a tempo pieno", tale che i contenuti dei percorsi professionalizzanti utili ai fini del riconoscimento sono riferibili esclusivamente ai percorsi accademici italiani;

VERIFICATO, altresì, che la ADEVERINTA rilasciata agli italiani dalla competente Autorità rumena, contrariamente a quella rilasciata ai rumeni, non attesta inconfutabilmente il "livello" richiesto per l'analogo percorso abilitante italiano, non certificato nell'attestazione di competenza professionale (come previsto dall'art.11 della direttiva europea 2013/55/UE), bensì esclusivamente "il diritto all'insegnamento", in assenza di alcun riferimento alla direttiva ed agli effetti ad essa riconducibili;

CONSIDERATO, inoltre, quanto all'effettivo valore qualitativo della formazione dedotta, che i certificati delle università rumene, contenenti il dettaglio dei moduli frequentati, sono del tutto privi di riferimenti concreti alla disciplina studiata e menzionano esclusivamente approfondimenti di tipo psico-pedagogico; che lo stesso modulo ipoteticamente dedicato all'approfondimento della didattica della disciplina, per la quale si chiede il riconoscimento, viene definito genericamente "Didattica della specialità" e riporta una bibliografia contenente testi validi per l'insegnamento della didattica di tutte le discipline e di tutte le classi di concorso;

VERIFICATA, pertanto, l'insovrapponibilità dei percorsi italiano e rumeno ed il conseguente pregiudizio, in termini di competenze acquisite, rispetto ai colleghi formati all'esito dei percorsi previsti dall'ordinamento vigente in Italia;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n.1853 del 1° agosto 2022, che subordina al superamento di misure compensative il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

VISTA la comunicazione pervenuta a questo Ministero in data 3 luglio 2023 attraverso l'apposita piattaforma, con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha fatto riconoscere l'esito favorevole della misura compensativa svolta dall'interessata per gli insegnamenti in argomento;

D E C R E T A

1. Il titolo di formazione professionale:

a) diploma di istruzione post secondario: - Diploma di Laurea Magistrale in Archeologia e Storia delle Arti conseguita il 4 marzo 2009 presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II",

b) titolo professionalizzante: "Programului de studii psihopedagogice, Nivel I e Nivel II" conseguiti presso Università della Romania;

posseduti dalla cittadina italiana sig.ra Arianna AMATO, nata ad Agropoli (SA – ITALIA), il 26 giugno 1984, sono titoli che permettono l'esercizio della professione di docente nel sistema scolastico italiano per le seguenti classi di concorso:

A-12 DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO

A-22 ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è pubblicato sul sito istituzionale di questo Ministero - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. FABRIZIO MANCA

Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972.